Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 28 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 agosto 1973, n. **522.**

Autorizzazione a vendere all'ospedale civile « Umberto I », con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato », sito in detto comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione del demanio dello Stato è autorizzata ad alienare all'ospedale civile « Umberto I », con sede in Nocera Inferiore, il compendio immobiliare di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato », sito in comune di Nocera Inferiore, riportato in parte nel catasto rustico di quel comune alla partita 734 foglio 18/10 particelle nn. 4681, 5026, 2009, 5074, 4678, 2011, ed in parte nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune alla partita 1026, foglio 18/10 particelle nn. 4682, 4679, 2005, 5087, 772, 5070, 5071, 5072, 5073, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 4680, 4538, 5293, 5294, 770, 2012, per il prezzo complessivo di lire 200 milioni.

Il suddetto compendio immobiliare resterà vincolato, per 30 anni, ai fini istituzionali dell'ente acquirente.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto di compravendita, nel quale con apposita clausola verrà prevista la rateizzazione del pagamento del corrispettivo di lire 200 milioni in venti annualità con interessi a scalare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1973, n. **523.**

Modifica all'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è aggiunto il seguente comma:

« L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1973, n. **524**.

Norme straordinarie per gli incarichi e l'immissione nei ruoli di docenti per la scuola media di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano, che abbiano frequentato i corsi speciali istituiti dall'Università di Padova in collaborazione con l'Università di Innsbruck, per il triennio 1970-72, e conseguano il diploma finale e che, precedentemente alla iscrizione ai corsi suddetti, avevano insegnato per almeno un biennio nelle scuole statali o legalmente riconosciute in lingua tedesca e delle località ladine, o che avevano frequentato con profitto per un biennio università nazionali od estere, sono incaricati a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono non licenziabili e, ove conseguano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre, sono immessi nei ruoli delle scuole statali di cui al primo comma della presente legge dal 1° ottobre successivo alla data del conseguimento del titolo, indipendentemente dai limiti di età. Allorché il docente abbia conseguito la qualifica di ordinario, il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento del titolo di studio sarà riconosciuto agli effetti giuridici nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato anteriormente all'ingresso in ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1973, n. **525**.

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già confermate, sono scadute dopo il 30 ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973.

La proroga della borsa già scaduta viene concessa, con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attività posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.

Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto altresì ad attestare l'effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa.

Ai fini dei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire 3.185.750.000 alle borse di studio per giovani laureati e per L. 3.679.750.000 alle borse di addestramento didattico e scientifico.

All'onere di complessive lire 6.865.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanzairio 1972 e, quanto a lire 3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cerasuolo di Vittoria » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Cerasuolo di Vittoria », corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Sicilia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Ce-

rasuolo di Vittoria » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1972, n. 131;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cerasuolo di Vittoria » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Cerasuolo di Vittoria » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare - e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 per cento del totale delle viti e dei vigneti previsti per la produzione del vino « Cerasuolo di Vittoria ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Cerasuolo di Vittoria » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 73

Disciplinare di produzione per il vino « Cerasuolo di Vittoria »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cerasuolo di Vittoria » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cerasuolo di Vittoria » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella proporzione appresso indicata:

Frappato non meno del 40 per cento;
Calabrese fino ad un massimo del 60 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Grosso nero e Nerello mascalese presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione per il vino « Cerasuolo di Vittoria » comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio del comune di:

Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Priolo Soprano e Terrana;

Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Rinazzi, Feudo Nobile, Spina Santa, Passo di Piazza, Priolo Sottano, Farello, Monacella, Piano Stella, Valle Ambra e Mignechi;

Caltagirone, in provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Santo Pietro, Ficuzza, Mazzarrone, Piano Chiesa; Botteghelle e Granieri;

Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri e Sciri Sottano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cerasuolo di Vittoria » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cerasuolo di Vittoria » non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Ragusa e nel territorio comunale di Niscemi e Gela in provincia di Caltanissetta e di Caltagirone e Licodia Eubea in provincia di Catania.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cerasuolo di Vittoria » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Tra le pratiche di vinificazione la macerazione delle vinacce dovrà essere limitata in modo da ottenere il caratteristico colore rosso ciliegia del vino « Cerasuolo di Vittoria ».

Art. 6.

Il vino « Cerasuolo di Vittoria » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso ciliegia;
odore: vinoso alcoolico, con delicato profumo;
sapore: caldo, asciutto, pieno, rotondo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 13;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cerasuolo di Vittoria » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10496)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1972, n. 36;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 per cento del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1973
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 72

Disciplinare di produzione per il vino « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cesanese di Olevano Romano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Cesanese di Affile e/o Cesanese comune.

Possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni: Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano toscano (Passerana), Bombino bianco (Ottenese), presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Cesanese di Olevano Romano » comprende tutto il territorio comunale di Olevano Romano e parte di quello di Genazzano.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'incrocio del confine comunale tra Roiate ed Olevano Romano con quello tra le province di Roma e Frosinone, località la Morra Rossa, il limite segue quest'ultimo in direzione sud fino al colle S. Quirico e poi verso ovest fino al fiume Sacco, prosegue quindi sempre verso sud lungo il confine provinciale sino al ponte sito in prossimità della Mola di Piscoli. Dal ponte prosegue verso ovest sulla strada che conduce ai Collicchi fino a quota 259 e poi segue quella che prima in direzione sud-ovest e poi sud, costeggia il fiume Sacco passando per le quote 220 e 229 sino a raggiungere il confine comunale di Genazzano sullo stesso corso d'acqua, prosegue quindi in direzione ovest lungo il medesimo e, 150 metri prima di incontrare l'affluente che discende dalla Valle Fonte Noce, prende la strada che risale verso nord costeggiando questo corso d'acqua, procede lungo il proseguimento della medesima attraverso le quote 251, 253, 231, costeggia quindi il colle Salomone fino a raggiungere, una volta superato il ponte sul fosso Ciaffo, le case Birbaccia.

Da le case Birbaccia segue la strada che costeggiando il colle Comare, i Collicchi, il colle Cocomero passa per le quote 265, 272, 267 e 297. Da quota 297 segue in direzione nord-ovest la strada per la Sonnina fino a raggiungere la strada statale di Fiuggi in prossimità al km. 18,500, percorre quest'ultima in direzione est fino al km. 20,250 circa e prima di giungere alla stazione di Olevano Romano piega verso nord sulla strada che costeggiando Colle Gentile e la località Grotta incrocia fosso della Selva che discende sino ad incontrare il confine comunale tra Genazzano ed Olevano Romano prima verso nord e poi verso est e sud-est fino ad incontrare quello tra le province di Roma e Frosinone in località la Morra Rossa, chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cesanese di Olevano Romano » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cesanese di Olevano Romano » non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi il 20 per cento del limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cesanese di Olevano Romano » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cesanese di Olevano Romano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico del vitigno di base;

sapore: morbido, leggermente amarognolo. « Secco » e « asciutto » nei tipi aventi un contenuto massimo in zuccheri residui dell'1 per cento; « amabile » nei tipi con contenuto in zuccheri residui dall'1,1 per cento al 3,5 per cento; « dolce » nei tipi con contenuto in zuccheri residui superiore al 3,5 per cento e una gradazione alcoolica minima svolta non inferiore a gradi 10;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Le qualificazioni « secco », « asciutto », « amabile » e « dolce » sono consentite per il vino « Cesanese di Olevano Romano » che presenta le rispettive caratteristiche sopra citate.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Cesanese di Olevano Romano » può essere utilizzata per designare i vini spumante naturale e frizzante naturale ottenuti con mosti o vini che rispondono ai requisiti previsti dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme legislative, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle province di Roma e Frosinone.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cesanese di Olevano Romano » o « Olevano Romano » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10495)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

Sostituzione di un membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1971, con cui è stata istituita la commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 11;

Considerato che il dott. Bernardo Dato, nominato componente della detta commissione quale direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è cessato di far parte dei ruoli organici dell'Amministrazione a seguito della sua nomina a consigliere di Stato;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Dato nell'incarico di componente della commissione medesima;

Decreta:

Il dott. Alessandro Pistella, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente della commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in sostituzione del dott. Bernardo Dato.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 96

(10577)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Modalità di trasporto dell'ossido di etilene.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visti i regolamenti approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;

Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni concernenti il trasporto su strada dell'ossido di etilene;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato il trasporto di ossido di etilene liquefatto non flemmatizzato con azoto.

Art. 2.

La pressione parziale di azoto, nel recipienti impiegati per il trasporto di ossido di etilene liquefatto, deve essere non inferiore a 5 kg/cm² e non superiore a 7 kg/cm², alla temperatura ambiente compresa tra 0°C e 30°C.

Art. 3.

I recipienti vuoti e non ripuliti, che hanno contenuto ossido di etilene devono contenere durante il trasporto, azoto alla stessa pressione indicata all'art. 2.

Art. 4.

La pressione di prova dei recipienti destinati al trasporto di ossido di etilene liquefatto è stabilita in 14 kg/cm² la pressione di prova incrementata dei recipienti saldati di capacità fino a 150 litri è stabilita in 19 kg/cm².

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

(10658)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. B12.4/1135 del 26 luglio 1973 con la quale l'assessorato alla sanità della regione Lombardia chiede per la provincia di Cremona il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Cremona è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10680)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1973.

Retribuzione convenzionale giornaliera da valere nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali;
Visto l'art. 15, comma secondo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1403, il quale stabilisce che per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si provvede sulla base di tabelle di retribuzione media convenzionale stabilite a norma dell'art. 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, il quale, agli effetti contributivi, stabilisce tre classi di retribuzione convenzionale oraria, rispettivamente di lire 400 (quattrocento), per retribuzioni effettive non superiori a lire 700 (settecento), di lire 700 (settecento) per retribuzioni effettive superiori a lire 700 (settecento) e fino a lire 1.000 (mille), e di lire 1.000 (mille) per retribuzioni effettive superiori a tale misura;
Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Articolo unico

La retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini della liquidazione delle indennità, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e pulizia dei locali, è fissata nelle seguenti misure:

1) *per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire quattrocento*:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere . . L. 600
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere . . . . » 1.400
c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere . . . . » 2.200
d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere . . . . » 3.000
e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere . . » 4.000

2) *per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire settecento*:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere . L. 1.050
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere . . . . » 2.450
c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere . . . . » 3.850
d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere . . . . » 5.250
e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere . » 7.000

3) *per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire mille*:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere . L. 1.500
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere . . . . » 3.500

c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere . . . . . . L. 5.500

d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere . . . . » 7.500

e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere . » 10.000

Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono ogni eventuale retribuzione in natura.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle indicate retribuzioni convenzionali e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e relativi decreti interministeriali.

Roma, addì 13 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10624)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Considerato che, per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nella provincia di Como, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e che alla data medesima permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 13 aprile 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Como, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dell'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e quella di entrata in vigore del presente decreto, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 16 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10667)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1973.

Prolungamento, per un secondo trimestre, della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da imprese industriali del settore dolciario operanti in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 23 febbraio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 in data 5 marzo 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende per la produzione di dolci nella provincia di La Spezia con decorrenza 27 settembre 1972;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1973, concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore dolciario nella provincia di La Spezia;

Vista la proposta in data 8 maggio 1973 dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del summenzionato trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 febbraio 1973, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività di aziende per la produzione di dolci nella provincia di La Spezia, già prolungata di un trimestre con decreto ministeriale 19 maggio 1973, è ulteriormente prorogata per un secondo trimestre.

Roma, addì 16 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Frosinone

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 3023 del 30 luglio 1973 al Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Frosinone, con sede in Frosinone, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(10682)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 6211, in data 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1973, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 254, è stato respinto, perché infondato, il ricorso straordinario proposto il 24 aprile 1971 dal comune di Forio d'Ischia avverso il decreto 30 ottobre 1970, n 10000 con il quale il Ministero dei lavori pubblici, accogliendo parzialmente il ricorso gerarchico prodotto dalla S.p.a. Forze audogene napoletane « SAFE » contro le ordinanze del sindaco del predetto comune di Forio, numeri 46 e 47, rispettivamente in data 31 agosto e 1° settembre 1970, ha consentito il transito degli autoveicoli e dei veicoli a trazione animale sull'unica strada adducente al complesso turistico termale denominato « Giardini di Poseidon » gestito dalla società ricorrente.

(10661)

Con decreto del Presidente della Repubblica, n. 1255, in data 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1973, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 253, è stato accolto il ricorso straordinario 26 luglio 1971 proposto dal sig. Grande Vincenzo, avverso l'ordinanza in data 22 maggio 1970 del sindaco del comune di Guardialfiera, che all'effetto è stata annullata, e la pronuncia del prefetto di Campobasso in data 28 giugno 1971, n. 16227, perché l'intimazione al ricorrente di provvedere, nel termine di giorni quindici, all'abbattimento ed alla ricostruzione del muro di sua proprietà, sito in via del Progresso, nonché all'immissione nelle pubbliche fogne delle acque luride filtranti attraverso detto muro, non può considerarsi provvedimento definitivo in quanto l'ordinanza di cui trattasi è stata emessa dal sindaco quale ufficiale di Governo e non quale capo dell'amministrazione.

(10662)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Chiari

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 maggio 1973, n. 3840, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Chiari (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10609)

Approvazione del piano di zona del comune di Albairate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 5 giugno 1973, n. 4054, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Albairate (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10610)

Variante al piano di zona del comune di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 5 giugno 1973, n. 4053, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pavia.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10611)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

La sig.ra Bonaria Demuro è nominata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovatulo (Nuoro).

Il sig. Santo Cimino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari).

Il sig. Angelo Del Giudice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Golfo Aranci (Sassari).

L'avv. Salvatore Pinna è confermato presidente della Cassa comunale di crédito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).

Il sig. Salvatore Lutzu Erdas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramatza (Cagliari).

Il sig. Antonio Cossu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari).

Il sig. Domenico Cossu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro).

Il sig. Giovanni Maria Pala è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari).

Il sig. Salvatore Barra Sanna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianos (Sassari).

Il sig. Luciano Ledda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Esporlatu (Sassari).

Il sig. Antonio Casu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari).

Il sig. Antonio Pinducciu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Telti (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1973

Il Governatore: CARLI

(10664)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 aprile 1973, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due esecutivi tecnici;

Vista la tabella *A1*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore' militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non e ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Compito di aritmetica.

Prova orale:

Colloquio di cultura generale;
Nozioni sull'ordinamento delle stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale param. 128 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prove.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 20 giugno 1973

Il presidente: VILLA

(10665)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale nominata con decreto ministeriale 27 marzo 1973 e 8 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Agrestini Filippo, nato a Nettuno il 1° giugno 1926	punti	100	su 100
2. Gaia Francesco, nato a Porto Torres il 27 agosto 1931	»	95	»
3. Simoncelli Costantino, nato a Apecchio il 3 febbraio 1933	»	95	»
4. Fortunato Gianni Francesco, nato a S. Arcangelo il 23 novembre 1928	»	90	»
5. Aliventi Franco, nato a Foligno il 17 ottobre 1937	»	85	»
6. Bruno Mario, nato a Napoli il 1° dicembre 1924	»	85	»
7. Caronni Ernesto, nato a Monza il 22 ottobre 1929	»	85	»
8. Oreglia Pierluigi, nato a S. Bonifacio il 12 febbraio 1935	»	85	»
9. Vicini Mario, nato a Roma il 16 giugno 1928	»	85	»
10. Zerbinati Amedeo, nato a Domodossola il 18 luglio 1933	»	85	»
11. Buratti Carlo, nato a Milano il 18 settembre 1932	»	80	»
12. Busca Gian Paolo, nato a Castiglione Tinella il 3 ottobre 1934	»	78	»
13. Gliosci Amleto, nato a S. Caterina Albanese il 20 gennaio 1932	»	76	»
14. Lehmann Walter, nato a Fiume il 17 giugno 1936	»	70	»
15. Marino Antonino, nato a Roma il 21 novembre 1928	»	70	»
16. Ravazzoni Augusto, nato a Torino il 12 gennaio 1933	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10629)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, nominata con decreto ministeriale 13 marzo 1973 e 7 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bonavita Ermanno, nato a Boretto il 3 febbraio 1935	punti	98	su 100
2. Cuzzupoli Marco, nato a Padova il 3 dicembre 1938	»	96	»
3. Mansoldo Guido, nato a Arcole il 25 aprile 1935	»	96	»
4. Solaro Ferdinando, nato a Genova il 16 giugno 1930	»	96	»
5. Bartoli Graziano, nato a Cesenatico il 6 novembre 1935	»	94	»
6. Bellettini Walter, nato a Bologna il 26 giugno 1924	»	85	»
7. Caparello Ottaviano, nato a Catanzaro il 4 settembre 1929	»	85	»
8. Del Foco Oreste, nato a Cassino il 24 aprile 1932	»	85	»
9. Fabris Fabrizio, nato a Roma il 24 settembre 1935	»	85	»
10. Franzoni Agostino, nato a Lavagno il 24 novembre 1929	»	85	»
11. Rossini Aldo, nato ad Albese il 9 agosto 1922	»	85	»
12. Spedo Aldo, nato a Castagnaro il 18 novembre 1934	»	85	»
13. Baù Gelindo, nato a Vallonara di Marostica l'11 ottobre 1929	»	84	»
14. Strata Andrea, nato a La Spezia il 26 maggio 1934	»	84	»
15. Battistoni Adalberto, nato a Verona il 6 settembre 1933	»	82	»
16. Belloni Giuseppe, nato a Lendinara il 12 settembre 1923	»	82	»
17. Cereda Umberto Giulio, nato a Saronno il 21 marzo 1934	»	82	»
18. Tabarroni Federico, nato a Bologna il 3 gennaio 1934	»	81	»
19. Caspani Roberto, nato a Como il 23 febbraio 1918	»	80	»
20. Castellani Giuseppe, nato a Goito il 7 settembre 1930	»	80	»
21. Di Leo Pietro Mauro, nato a Orta Nova il 10 gennaio 1921	»	80	»
22. Luchetti Luca, nato a Falconara Marittima il 6 settembre 1926	»	80	»
23. Lumia Vittorio, nato a Verona il 25 aprile 1925	»	80	»
24. Pardo Andrea, nato a San Cipirello il 2 aprile 1931	»	80	»
25. Scotti Giancarlo, nato a Legnano il 30 giugno 1934	»	80	»
26. Bonini Adelmo, nato ad Oristano il 19 aprile 1931	»	78	»
27. Saba Giancarlo, nato a Pisa il 21 giugno 1935	»	78	»
28. Vendrame Elena, nata a Milano il 30 ottobre 1924	»	78	»
29. Angeli Luigi, nato a Capannori il 31 ottobre 1926	»	76	»
30. Verenga Alfredo, nato a Catignano il 18 settembre 1928	»	76	»

31. Gasbarrini Giovanni, nato a Genova il 24 giugno 1933 punti 76 su 100
32. Servi Marco, nato a Roma il 2 ottobre 1925 . » 76 »
33. Locatelli Gianrocco, nato a Trecate il 26 aprile 1935 . » 75 »
34. Pacifico Antonio, nato ad Eboli il 14 giugno 1923 . » 75 »
35. Peruzza Marino, nato a Venezia il 17 ottobre 1932 » 75 »
36. Salvioli Gianfranco, nato a Ravarino il 2 settembre 1938 » 75 »
37. De Giorgi Beniamino, nato a Lecce il 28 agosto 1937 . » 74 »
38. De La Pierre Vittorio, nato a Gressoney St. Jean, 9 ottobre 1925 » 74 »
39. Maieron Pier Luigi, nato a San Vito sul Tagliamento il 26 gennaio 1929 » 74 »
40. Porciatti Ferraro, nato a Greve l'8 dicembre 1926 » 74 »
41. Rolandi Riccardo, nato a Padova il 13 agosto 1932 » 74 »
42. Venezia Luigi, nato a Bari il 15 gennaio 1928 » 74 »
43. Cristini Manlio, nato a S. Giustino il 18 maggio 1924 » 73 »
44. Dusi Umberto, nato a Verona il 4 novembre 1929 » 73 »
45. Petrucci Gino, nato a Pistoia il 22 maggio 1923 . » 73 »
46. Crosti Pierfranco, nato a Milano il 12 settembre 1930 » 72 »
47. Filetti Alessandro, nato a Spoleto il 15 ottobre 1928 . » 72 »
48. Forestiero Giuseppe, nato a L'Aquila il 12 marzo 1933 » 72 »
49. Lucchi Renato, nato a Modena il 31 dicembre 1931 » 72 »
50. Panvino Cataldo, nato a S. Cataldo il 10 dicembre 1933 » 72 »
51. Saccabusi Ezio, nato a Milano il 9 aprile 1932 . » 72 »
52. Vittori Natale, nato a Montappone il 17 settembre 1929 » 72 »
53. Bompani Renzo, nato a Langhirano il 25 novembre 1931 » 70 »
54. Chizzola Antonio, nato ad Udine il 15 maggio 1932 » 70 »
55. Dalla Vestra Paolo Tomaso, nato a Belluno l'11 ottobre 1935 » 70 »
56. De Magistris Luciano, nato a Firenze il 15 marzo 1935 . » 70 »
57. D'Eredità Giovanni, nato a Taranto il 13 dicembre 1935 . . » 70 »
58. Franceschi Dino, nato a Spresiano il 4 maggio 1926 . . . » 70 »
59. Granata Quinzio, nato a Rossano Calabro il 25 giugno 1932 . . » 70 »
60. Grattarola Giacomo, nato a Napoli il 2 febbraio 1926 . . . . » 70 »
61. Marchesi Giuliano, nato a Pisa il 9 luglio 1927 . . . . . . » 70 »
62. Mezzena Remo, nato a Monclassico il 15 gennaio 1931 . . . » 70 »
63. Montevecchi Lelio, nato a Modigliana il 22 aprile 1925 . » 70 »
64. Mori Salvo, nato a Pisa il 22 gennaio 1923 . » 70 »
65. Raspa Edmondo, nato a Ururi il 3 dicembre 1936 . » 70 »
66. Sale Sebastiano, nato a Oliena il 12 dicembre 1930 . . . . » 70 »
67. Serenthà Pietro Camillo, nato a Monza il 15 luglio 1936 . . . » 70 »
68. Tosi Giovanni, nato a Verona il 10 marzo 1927 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1529 in data 15 settembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1971;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità, nonché le proposte dell'ordine dei medici di Reggio Emilia e dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Raspini dott. Mario, funzionario della sezione decentrata del comitato di controllo di Reggio Emilia.

Componenti:

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale di Parma;

Cugnolio prof. Giovanni, libero docente di clinica ostetrica e ginecologica, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

Negri Gualdi prof. Carlo, libero docente di patologia specialistica medica, primario della 1a divisione di medicina dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

Tondelli dott. Bruno, medico condotto titolare.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per sette giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 20 agosto 1973

Il medico provinciale: VALLANIA

(10677)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 441-AA.6/11 in data 25 marzo 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni della Regione veneta, dell'ordine dei veterinari e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 2852/8/5 in data 9 agosto 1973 del medico provinciale di Padova, con il quale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, viene nominato a componente della commissione in parola il dott. Piccotin Giuseppe, rappresentante dei veterinari condotti di ruolo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la circolare della Regione veneta n. 13 in data 7 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto in data 25 marzo 1972, è così composta:

Presidente:

Pagnes avv. Matteo, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto.

Componenti:

Pagetta dott. Mario Marcello, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto;

Bisbocci prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica presso l'Università di Torino;

Vacirca prof. Giuseppe, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Lucernoni dott. Carlo, veterinario provinciale di Treviso designato dalla regione Veneto;

Piccotin dott. Giuseppe, veterinario condotto di ruolo.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 13 agosto 1973

Il veterinario provinciale: BERTI

(10644)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinaio condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2877 del 30 dicembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni consorziati di S. Pietro V-Cellino S.M.-Torchiarolo e S. Pancrazio-S. Donaci al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 1396 del 4 giugno 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità degli atti e ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria di merito;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Puglia 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1.	Leone Mario (invalido civile)	punti 67,83
2.	Sanasi Angelo (invalido civile)	» 66,19
3.	Sirsi Pasquale (invalido civile)	» 62,92
4.	Rini Romualdo	» 59,72
5.	Boscia Severino	» 50,00
6.	Zampino Vittorio	» 50,00
7.	Ricapito Michele Paolo (invalido civile)	» 49,05
8.	Puccio Domenico Antonio	» 46,06
9.	Caliandro Giovanni	» 44,40
10.	Libertini Francesco	» 44,20
11.	Lopolo Corrado (invalido civile)	» 43,745
12.	Laterza Giovanni Alberto (invalido civile)	» 42,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunzi legali della provincia, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Brindisi, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 17 agosto 1973

Il veterinario provinciale: DI LEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2026 del 17 agosto 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni consorziati di S. Pietro V.-Cellino S.M. Torchiarolo e S. Pancrazio-Sandonaci al 30 novembre 1972;

Viste le comunicazioni dei presidenti dei consorzi veterinari interessati dalle quali si rileva che non sussiste la condizione di riserva della percentuale di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 a favore degli invalidi civili;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori, tenendo conto della graduatoria di merito, dell'ordine di preferenze indicato dai candidati per le sedi messe a concorso, nonchè dei benifici di legge a favore dei concorrenti aventi titolo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Puglia 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati nella sede a fianco di ciascuno indicata;

1) Leone Mario: S. Pancrazio-Sandonaci;

2) Sanasi Angelo: S. Pietro V.-Cellino S.M.-Torchiarolo.

I signori presidenti dei consorzi veterinari di S. Pancrazio-Sandonaci e S. Pietro V.-Cellino S.M.-Torchiarolo, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 17 agosto 1973

Il veterinario provinciale: DI LEO

(10645)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1973, n. **28.**

Modifiche agli articoli 102, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti requisiti di ammissione ai concorsi pubblici previsti in tali articoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della regione Lazio n.* 20 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al concorso per la copertura del posto di direttore amministrativo previsto dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati regionali ovvero delle amministrazioni provinciali e comunali in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente;

2) anzianità di servizio di ruolo nella carriera direttiva amministrativa non inferiore agli anni 12 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni 10 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni 8 per i concorzi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona.

Art. 2.

Al concorso per la copertura del posto di vice direttore amministrativo previsto dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati regionali in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio od altra laurea equipollente;

2) anzianità di servizio di ruolo nella carriera direttiva amministrativa non inferiore a 5 anni.

Art. 3.

Al concorso per la copertura del posto di capo ripartizione o capo divisione amministrativa previsto dall'art 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono ammessi a partecipare gli impiegati degli enti ospedalieri, delle regioni, dei comuni, delle province o delle amministrazioni dello Stato in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio od altra laurea equipollente;

2) anzianità di servizio di ruolo nella carriera direttiva amministrativa non inferiore ad anni 3.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, in attesa che le regioni provvedano all'inquadramento dei dipendenti nei propri ruoli, sono ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli gli impiegati regionali comandati, trasferiti, o comunque in servizio, computando nell'anzianità prescritta per la partecipazione ai concorsi medesimi, anche il servizio prestato nella carriera direttiva amministrativa presso le amministrazioni o gli enti di provenienza.

Art. 5.

E' abrogata la legge regionale analoga approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 16 luglio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 *luglio* 1973.

(10637)

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1973, n. **29.**

Concessione di un acconto mensile sul trattamento economico di cui alle leggi regionali nn. 20 e 21 del 29 maggio 1973 al personale in servizio presso la regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *n.* 20 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali numeri 20 e 21 del 29 maggio 1973 e fino all'inquadramento nei ruoli organici regionali, al personale in servizio presso la regione Lazio, oltre lo stipendio in godimento, è corrisposto, salvo conguaglio ed eventuale rimborso in sede di attribuzione del trattamento economico derivante dall'inquadramento stesso, un acconto mensile sullo stipendio previsto dalle predette leggi nelle seguenti misure in relazione alla carriera di appartenenza:

Carriera direttiva . . .	lorde L. 132.000	pari a nette L. 115.000
Carriera di concetto . .	lorde L. 115.000	pari a nette L. 100.000
Cariera esecutiva . . .	lorde L. 97.000	pari a nette L. 85.000
Carriera ausiliaria . . .	lorde L. 86.000	pari a nette L. 75.000
Autisti	lorde L. 132.000	pari a nette L. 115.000

Art. 2.

Al complessivo onere di L. 2.600.000.000 per l'anno finanziario 1973, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 1004 e 1041 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente, rispettivamente per L. 100.000.000 e per L. 2.500.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, terzo comma della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 31 luglio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 *luglio* 1973.

(10638)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.